



Il Ministro dell'Interno

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";

Visti in particolare gli articoli 45, comma 4, 57, comma 4, e 66, comma 4, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per la disciplina del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale per la nomina, rispettivamente, a primo dirigente, a primo dirigente medico e a primo dirigente ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ravvisata l'opportunità, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di emanare un unico regolamento, anche per la stretta analogia della materia, pur nella diversificazione dei ruoli del personale di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che la disciplina generale per la regolamentazione dei corsi di formazione delle diverse carriere dirigenziali, richiede un procedimento complesso e che, in relazione a richieste delle OO SS del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato costituito un apposito tavolo tecnico;

Rilevato però che con il Consiglio di amministrazione del 10 luglio 2006, si è provveduto allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di primo dirigente;

Considerato, pertanto, necessario, al fine di consentire l'avvio del corso per il personale positivamente scrutinato nel predetto Consiglio di amministrazione, disciplinare, se pur in via transitoria, il corso di formazione dirigenziale e l'esame finale per la nomina a primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Decreta

Art. 1.

Finalità del corso

1. Il corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad indirizzo prevalentemente professionale, ha la durata di tre mesi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze e le competenze di carattere giuridico, tecnico-operativo e gestionale necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali nel Corpo medesimo e per l'assunzione delle connesse responsabilità.



Il Ministro dell'Interno

2. Il corso può prevedere moduli di formazione differenziata in relazione alle specificità delle funzioni da esercitare nei diversi ruoli del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.

Piano di studio e programma del corso

1. Il corso si svolge sulla base di un piano di studio e di un programma.
2. Il piano di studio, a cura della direzione centrale per la formazione, indica gli obiettivi formativi e i contenuti di massima del corso ed è articolato in due macroaree didattiche, la prima relativa alla figura del dirigente e all'organizzazione e l'altra relativa alle funzioni istituzionali. Le macroaree sono suddivise a loro volta in aree. Il piano di studio è adottato con decreto del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. In coerenza con il piano di studio di cui al comma 2, il direttore centrale per la formazione adotta con proprio decreto il programma del corso, contenente le materie e gli incarichi di insegnamento, i moduli di applicazione allo studio e alla ricerca individuale e di gruppo, le esercitazioni pratiche, i periodi di tirocinio o di applicazione pratica e ogni altra attività obbligatoria e facoltativa da svolgere durante il corso. Il programma indica, altresì, eventuali prove ed esami intermedi e l'esame di fine corso.

Art. 3.

Sede e articolazione del corso

1. Il corso ha di norma carattere residenziale e si svolge presso la sede dell'Istituto superiore antincendi. Eventuali altre sedi sono individuate con provvedimento del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il percorso formativo è sviluppato dal calendario settimanale delle attività che costituisce per i frequentatori orario di servizio.
3. Le attività didattiche sono articolate di massima su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per un ammontare complessivo pari a trentasei ore effettive. Ove lo richiedano specifiche esigenze didattiche od organizzative, le stesse attività possono essere organizzate anche in giornate diverse ed in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero nelle quattro settimane successive, della giornata festiva eventualmente non fruita.

Art. 4.

Frequenza del corso e ammissione all'esame finale

1. Non sono ammessi a sostenere l'esame finale i frequentatori che sono stati assenti a qualsiasi titolo dal corso per un numero di giornate didattiche superiore al quindici per cento di quelle previste dal piano di studio. Ai fini di cui al presente comma, si computano le giornate di effettiva attività didattica.



Il Ministro dell'Interno

2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, non sono in alcun caso considerate giornate di assenza quelle in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza davanti all'autorità giudiziaria, o per indifferibili esigenze di servizio.

4. I frequentatori fruiscono del congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell'attività didattica previsti dal piano di studio.

5. Durante la frequenza del corso non è ammessa la partecipazione ad attività didattiche diverse da quelle previste dal piano di studio.

6. I frequentatori la cui assenza oltre il limite di cui al comma 1 sia stata determinata da infermità ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica ovvero ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici dell'esame finale e delle eventuali prove ed esami intermedi

1. La commissione giudicatrice dell'esame finale del corso è nominata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è presieduta dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero pari di componenti, non inferiore a quattro, individuati, i primi due, nel direttore dell'Istituto superiore antincendi e in un dirigente in servizio presso la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, i restanti, tra i docenti del corso.

2. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 1 sono svolte da un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli dei direttivi ovvero dei funzionari amministrativo-contabili o tecnico-informatici direttori.

5. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, è prevista la nomina dei relativi supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

4. Le commissioni giudicatrici delle eventuali prove ed esami intermedi previsti dal piano di studio del corso sono nominate con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.



Il Ministro dell'Interno

Art. 6.

Esame e graduatoria finali del corso

1. Al termine del corso, i funzionari sostengono un esame finale consistente in una prova scritta, anche mediante uno o più test sotto forma di saggio breve, nella discussione di un elaborato individuale o di gruppo e in un colloquio, vertenti su argomenti compresi nelle aree tematiche sviluppate durante il corso.

2. La scelta dell'argomento dell'elaborato individuale o di gruppo è rimessa ai frequentatori del corso ed è soggetta all'approvazione del direttore del corso di formazione. Quest'ultimo provvede a fissare, in relazione al calendario delle prove di esame, il termine per la consegna dell'elaborato.

3. Le prove di esame formano oggetto di una valutazione complessiva di merito che si conclude con un voto espresso in trentesimi. L'esame si intende superato con una votazione complessiva non inferiore a ventuno/trentesimi, nel quale la prova scritta e il colloquio incidono ciascuno nella misura del venti per cento e la discussione dell'elaborato nella misura del sessanta per cento. Eventuali prove ed esami intermedi previsti dal piano di studio incidono sulla votazione nella misura, complessivamente non superiore al dieci per cento, stabilita con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Quest'ultima percentuale è detratta da quella riservata alla discussione dell'elaborato.

4. La commissione giudicatrice forma la graduatoria di fine corso e le trasmette alla Direzione centrale per le risorse umane, per la stesura della graduatoria finale.

Art. 7.

Sessioni straordinarie di esame

1. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal presidente della commissione giudicatrice, non si presentano all'esame finale sono considerati rinunciatari e non superano il corso.

2. I frequentatori che, per malattia o per altro grave motivo accertato dal presidente della commissione giudicatrice, non abbiano potuto partecipare all'esame finale sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'esame medesimo.

Roma, **15 SET, 2006**

IL SOTTOSCRITTO DI STATO
(Fosato)